

**Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'INPS per
l'attivazione del progetto "Staffetta Generazionale".**

L'anno, il giorno del mese di
in via
n. con la presente scrittura

Tra

la Regione Lazio (di seguito Regione), rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Lavoro il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, C.F. 80078750587, rappresentato da....., giusta determinazione n. 180 del 6 novembre 2013 del Presidente dell'Istituto,

PREMESSA

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i Decreti Direttoriali nn. 12319, 12320 e 12321 del 19 dicembre 2009, impegna in favore dell'INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari a € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto Direttoriale n. 130 del 29 dicembre 2009 ha ripartito su base

regionale una prima quota delle risorse complessivamente assegnate per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la Formazione (F.S.O.F.);

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro - con i Decreti Direttoriali n. 549/Segr.D.G./2011 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni e n. 81/CONT/III/2011 del 27 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato il Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di reimpiego 2012-2014;
- il Decreto Direttoriale n. 481 del 25 giugno 2012 ha ripartito, su base regionale, le risorse per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo da porre a carico del F.S.O.F.;
- con il Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto ad integrare gli interventi già individuati dai Decreti Direttoriali n. 130/2009 e n. 481/2012 con un'ulteriore tipologia di azione tesa a coniugare le esigenze lavorative in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale;
- la nuova tipologia di azione prevede che, a fronte dell'assunzione di giovani con contratto di apprendistato o comunque a tempo indeterminato, la Regione versi all'INPS un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time;
- la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro - ha comunicato, con nota n. 104119 del 19 novembre 2013, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive - l'utilizzo delle risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00 assegnate alla Regione Lazio;

- l'art. 3 del summenzionato Decreto n. 807/2012 prevede che le Regioni attivino intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria, provvedendo altresì al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie;
- in attuazione dell'art. 3 del Decreto n. 807, la Regione Lazio e l'INPS sottoscriveranno una convenzione per l'attivazione di un'iniziativa sperimentale diretta a realizzare una "Staffetta Generazionale" rivolta alle imprese del territorio della Regione che coniughi l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 36 mesi per il conseguimento del diritto alla pensione con l'ingresso di giovani in azienda, assicurando la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;
- con nota n. 40/0013042 del 15 aprile 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso alle Regioni e alle Province Autonome interessate le Linee Guida relative all'intervento sperimentale denominato "Staffetta Generazionale";
- la Regione Lazio con propria deliberazione 21 gennaio 2014, n. 30, ha approvato le linee guida per l'attivazione dell'intervento sperimentale denominato "Staffetta Generazionale" ed allo stesso tempo ha dato mandato al Direttore della Direzione Regionale Lavoro per la sottoscrizione della presente Convenzione;
- con determinazione n. 180 del 6 novembre 2013 il Presidente dell'INPS ha approvato la presente convenzione, conferendo procura al Direttore regionale per il Lazio per la sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Finalità

La presente convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari ad integrazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici destinatari dell'intervento previsto in attuazione del Decreto Direttoriale n. 807/2012, denominato "Staffetta Generazionale".

Art. 2

Adempimenti delle parti

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso la INPS.

La Regione Lazio acquisisce, su specifica delega degli interessati e con il supporto dell'Inps, le informazioni relative al possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione entro il termine massimo di 36 mesi da parte dei lavoratori aderenti al progetto "Staffetta Generazionale".

Sarà altresì cura della Regione, successivamente all'acquisizione da parte dell'Inps dell'elenco definitivo di cui all'art. 3, segnalare ai lavoratori interessati all'intervento che gli stessi dovranno presentare all'Istituto la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 3

Modalità operative

3.1 La Regione Lazio, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico, trasmette alla sede Inps indicata all'art. 2, all'indirizzo PEC....., in apposito foglio elettronico di calcolo, l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) che intende ammettere al progetto "Staffetta Generazionale".

Con riferimento al citato elenco di lavoratori, la sede Inps di cui all'art. 2, entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco, restituisce alla Regione l'Estratto Conto Certificativo degli stessi per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, a legislazione vigente.

A seguito di tali verifiche la Regione trasmette alla Sede Inps di cui all'art. 2, all'indirizzo PEC.....e sulla base dell'allegato tracciato predisposto dall'Inps, l'elenco dei lavoratori interessati.

La Direzione Regionale Inps trasmette detto elenco alla Direzione Centrale Entrate al fine del monitoraggio e della gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Per gli eventuali invii successivi al primo, qualora si renda necessario aggiungere ulteriori lavoratori, sarà onere della Regione verificare la disponibilità residua delle risorse finanziarie.

Art. 4

Domande di prosecuzione volontaria

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni - interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro – già conclusi ed a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari di cui alla presente Convenzione integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a. il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione – nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b. il versamento ha, di norma, funzione integrativa – utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana nel periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
- c. il versamento ha funzione integrativa – utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione – per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Art. 5

Adempimenti successivi

I lavoratori indicati nell'elenco acquisito dall'Inps presentano – entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato – le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione, per l'anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 2011.

Gli stessi lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista dalla Convenzione (36 mesi) o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.

I lavoratori che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del CUD riferito all'anno di cessazione.

Art.6

Autorizzazione dell'INPS

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part-time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, copia della autorizzazione ricevuta alla Regione Lazio – Direzione regionale Lavoro.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alla domande di tutti i lavoratori in elenco, fornisce entro 30 giorni, alla Regione Lazio – Direzione regionale Lavoro, secondo il tracciato predisposto, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

Art. 7

Versamento dei contributi volontari

La Regione Lazio provvederà al versamento dei contributi volontari integrativi di cui all'art. 4, con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria intestata alla Direzione INPS di n° (IBAN), avendo cura di indicare come causale di versamento "VVCUMULATIVIPT"; come codice versante "RC", la data del versamento nonché la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA del versante, in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di, rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata.

Il versamento dei contributi volontari integrativi deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello di notifica dell'autorizzazione.

Unitamente alla ricevuta di versamento, la Regione dovrà restituire all'INPS, Direzione di, copia del file di cui all'art. 3 aggiornato in base alla distinta dei versamenti effettuati.

Art. 8

Termini per il versamento

8.1 I termini del versamento sono perentori e la somme versate in ritardo saranno rimborsate senza maggiorazioni di interesse, come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 184/1997.

Art. 9

Responsabilità della Regione

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della Regione Lazio.

La Regione Lazio manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile alla presente convenzione.

Art. 10

Adempimenti ex D.Lgs. 196/2003

Ciascuna delle parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni o integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11

Entrata in vigore, durata ed effetti

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità fino alla data dell'ultimo versamento utile riferito ai lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria.

Le parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

Regione Lazio

Dott.

Direzione regionale INPS

Dott.